



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) - pec: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 97
TITOLO SCHEDA	<b>VENDITA FUNGHI SPONTANEI FRESCHI E/O SECCHI SFUSI</b>
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	30/11/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. ( Tel. - Mail )	BARANI ELENA – 0522 998575 - <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
RESPONS. ATTO FINALE ( Tel. -Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>I titolari di attività commerciali al dettaglio per il settore alimentare (in sede fissa, quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, su aree pubbliche mediante posteggio, con esclusione della forma itinerante), che intendono porre in <b>vendita funghi spontanei freschi e/o secchi sfusi</b> devono presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'attività. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti, riconosciuti idonei dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL, all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi.</p> <p>Alla vendita di tali prodotti può essere adibito un preposto in possesso dell'idoneità (art. 15 comma 2 della L.R.E.R. 2 aprile 1996, n. 6 e successive modificazioni).</p> <p>La vendita di <b>funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili</b> è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 ed iscritti nell'apposito registro nazionale o regionale. Anche in tal caso occorre presentare la SCIA, ma non è richiesto da parte del titolare / incaricato alla vendita il possesso dell'attestato di idoneità alla vendita ai sensi dell'art. 15, comma 1/ter della L.R.E.R. 6/1996 e s.m.i.</p> <p>Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato.</p> <p>La SCIA deve essere presentata nel caso di avvio di <b>attività per la vendita di funghi freschi e/o secchi sfusi e deve essere ripresentata nei casi di trasferimento in altri locali (commercio al dettaglio in sede fissa) e/o di variazioni di titolarità (subingresso / modifica ragione sociale / rappresentante legale)</b>, fatti salvi gli adempimenti amministrativi connessi e previsti dalla specifica normativa di settore vigente.</p>

NORMATIVA	D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Legge Regione Emilia Romagna 2 aprile 1996, n. 6 e s.m.i. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale; Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo; Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
REQUISITI	<b>Requisiti soggettivi:</b> - Titolarità dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa su aree private (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) e/o su aree pubbliche su posteggio (esclusa la forma itinerante).  - Morali di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia), da autocertificarsi da parte del preposto incaricato alla vendita, eventualmente nominato.  <b>Requisiti professionali:</b> Nel caso Attestato di idoneità di cui all'art. 15 comma 2 della L.R.E.R. n. 6/1996 e s.m.i. da parte del titolare della ditta individuale o rappresentante legale di società o di altro soggetto preposto alla vendita (incaricato alla vendita) <u>nel caso di vendita di funghi freschi spontanei e/o secchi sfusi.</u>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	Presentazione modello SCIA tramite il portale regionale SUAPER <a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a> . Allegati: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario</li> <li>➤ Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico]</li> <li>➤ Procura speciale [per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario ]</li> <li>➤ Copia fotostatica attestato di idoneità alla vendita di funghi rilasciato da AUSL [nei casi di cui all'art. 15 della L.R.E.R. 6/1996 e s.m.i.]</li> <li>➤ Accettazione della nomina del preposto incaricato alla vendita dei funghi [nei casi di cui all'art.15 della L.R.E.R. 16/1996 e s.m.i. e in caso di nomina di preposto]</li> </ul>
COSTO	NESSUNO
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a> .
STRUMENTI DI TUTELA	Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <a href="#">legge 9 agosto 2013, n. 98</a> , l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi ( <b>entro 20 giorni dalla scadenza dei termini</b> ) al Segretario comunale in qualità di funzionario

	<p>titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	<p><a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a></p>
POTERE SOSTITUTIVO ( Art. 2 L. 241/90 )	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: <a href="mailto:urp@comune.casalgrande.re.it">urp@comune.casalgrande.re.it</a></p>